

ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI**A. S. 2011 - 2012**

Con la presente vengono comunicate le decisioni del Collegio dei Docenti riguardanti l'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale.

Gli ultimi riferimenti normativi circa l'attribuzione del credito scolastico sono costituiti dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione) e dal D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 (Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico). In linea con tale normativa, è reso noto quanto segue:

- L'attribuzione del credito scolastico riguarda solo gli alunni frequentanti gli ultimi tre anni del quinquennio formativo; agli alunni ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato il punteggio del credito è attribuito in sede di scrutinio finale, mentre agli alunni ai quali il Consiglio di Classe assegna il debito formativo, il punteggio del credito è attribuito in sede di integrazione dello scrutinio finale, una volta accertato il recupero delle carenze formative:

«Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico».

(D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 4, comma 6)

- Il punteggio del credito scolastico è attribuito sulla base della media M dei voti approvati dal Consiglio di Classe in ciascuna disciplina (compreso il voto di condotta) secondo la seguente tabella, parte integrante del D.M. 16 dicembre 2009, n. 99:

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

**CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni**

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

- «Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti» (nota alla tabella A del D.M. 16 dicembre 2009, n. 99).

- Ferma restando l'autonomia valutativa del Consiglio di Classe nell'attribuzione del punteggio all'interno della banda di oscillazione in situazioni particolari da vagliare singolarmente (per es. casi di assenza prolungata e documentata per malattia o simili), il criterio comune è quello indicato dalla seguente procedura:
 - si calcola un punteggio S (compreso fra 0,00 e 1,00) sommando i contributi relativi alle seguenti voci:
 - assiduità della frequenza scolastica:

	N° ORE DI ASSENZA			
	0 – 50	51 – 100	101 – 200	> 200
Contributo al punteggio S	0,35	0,20	0,10	0,00

- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative: contributo al punteggio S compreso fra un minimo di 0,00 e un massimo di 0,35, a discrezione del Consiglio di Classe;
 - crediti formativi: contributo al punteggio S compreso fra un minimo di 0,00 e un massimo di 0,30, a discrezione del Consiglio di Classe, il quale delibera sulla base della documentazione consegnata dall'alunno improrogabilmente entro il 15 maggio; si precisa che il Consiglio di Classe può considerare solo attività svolte dall'alunno nell'anno scolastico di riferimento e adeguatamente certificate, secondo quanto prescrive la normativa.
- facendo riferimento alla tabella A del D.M. 16 dicembre 2009, n. 99, riportata in precedenza, il punteggio di credito scolastico è calcolato sommando al valore minimo della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti l'arrotondamento del punteggio S all'intero più vicino (ovvero da 0,00 a 0,49 si approssima a 0, mentre da 0,50 a 1,00 si approssima a 1).

Precisazioni:

- Il docente di Religione Cattolica partecipa a pieno titolo alle deliberazioni relative all'attribuzione del credito scolastico, nonostante la disciplina non compare nel calcolo della media M dei voti.
- Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.